

## Edizione di mercoledì 27 settembre 2017

### EDITORIALI

**Scade oggi l'offerta Summer Booking per l'iscrizione a Master Breve**

di Sergio Pellegrino

### PATRIMONIO E TRUST

**Soggetti a revocatoria il fondo patrimoniale e il trust gratuiti**

di Angelo Ginex

### IMPOSTE SUL REDDITO

**Deducibili i compensi erogati al coniuge professionista**

di Raffaele Pellino

### IMU E TRIBUTI LOCALI

**I fabbricati collabenti sono esenti da IMU e TASI**

di Fabio Garrini

### IVA

**Operazioni attive comunitarie di soggetti passivi non VIES**

di Dottryna

### VIAGGI E TEMPO LIBERO

**Il selfie non ci fa belli come crediamo**

di Laura Maestri

## EDITORIALI

---

### **Scade oggi l'offerta Summer Booking per l'iscrizione a Master Breve**

di Sergio Pellegrino

È in scadenza quest'oggi l'offerta **Summer Booking** per l'iscrizione a condizioni agevolate alla **19esima edizione di Master Breve**.

Di seguito alcune informazioni utili per i Colleghi che stanno valutando l'iscrizione al nostro percorso formativo.

## SEDI

**50 le sedi coinvolte** (tra le quali le “nuove” **Arezzo, Bergamo, Caserta, Monza, Olbia, Palermo, Reggio Calabria, Rimini, Trani, Trieste**).

Si parte con la **prima giornata il 12 ottobre** a **Trieste** e **Udine**, mentre “chiuderà” il **31 ottobre Bergamo**.

## SESSIONE DI APPROFONDIMENTO

La **sessione di approfondimento** inizierà con **quattro incontri** dedicati alle tematiche legate alla **gestione e prevenzione delle situazioni di “crisi” patrimoniale delle persone fisiche**.

Nella **quinta giornata a febbraio** parleremo invece di **fatturazione elettronica** (i **crediti formativi** legati a questa sessione saranno quelli **“speciali”** relativi alle **materie obbligatorie**), il tema della **sesta giornata**, dedicata al bilancio, sarà quello della **lettura del bilancio da parte del sistema bancario** alla luce dei criteri di **Basilea 3**, mentre nella **settima** affronteremo, come consuetudine, le questioni legate alla dichiarazione del **reddito d'impresa** e dell'Irap.

## SESSIONE DI AGGIORNAMENTO

Al di là dei temi canonici dettati dall’**“agenda di studio”** (**novità del periodo estivo** a ottobre,

**legge di stabilità** a gennaio, **dichiarazione Iva** a febbraio, **bilancio** a marzo e **dichiarazione delle persone fisiche** ad aprile), nella giornata di **novembre** tratteremo le tematiche legate ai **contratti immobiliari** e alla **nuova disciplina della fiscalità immobiliare**, mentre nella giornata di **dicembre** affronteremo le **novità in materia di accertamento e riscossione**.

## CREDITI FORMATIVI REVISIONE LEGALE

Euroconference è ente accreditato dal **MEF** per la formazione continua dei revisori legali.

La partecipazione a *Master Breve* consentirà di acquisire **5 crediti** nelle **materie non caratterizzanti** (gruppi B e C) per il **2017** (prime 3 giornate), mentre saranno **10** i crediti, sempre non caratterizzanti, relativi alle giornate che si terranno nel **2018**.

In **tutte le città** che saranno sede di **Master Breve** abbiamo inoltre organizzato un **percorso formativo ad hoc**, della durata di 10 ore e che consentirà di ottenere i **10 crediti formativi** nelle **materie caratterizzanti (gruppo A)**, ai quali gli iscritti a **Master Breve** potranno partecipare ad una **quota di assoluto favore**, pari a **195 euro + Iva**, in luogo di 420 euro + Iva.

## “PORTA UN AMICO”

I Partecipanti avranno la possibilità di **“invitare” uno o più “amici”** a *Master Breve* (che non devono aver partecipato alle due precedenti edizioni) ricevendo, per ogni “amico” portato, un **buono di 150 euro**, spendibile per ulteriori acquisti in tutto il catalogo di Euroconference.

## DOTTRYNA

Vi sarà inoltre la possibilità di acquisire ***Dottryna***, dal momento di iscrizione sino al termine del percorso formativo, vale a dire **aprile 2018**, alla quota agevolata di **290 euro + Iva**.

 Matura CFP per revisori legali



# MASTER® BREVE 19^

Direzione Scientifica: Sergio Pellegrino, Giovanni Valcarenghi e Paolo Meneghetti



QUOTE DI PARTECIPAZIONE SUMMER BOOKING  
(valide fino al 27 settembre 2017)

## PATRIMONIO E TRUST

### **Soggetti a revocatoria il fondo patrimoniale e il trust gratuiti**

di Angelo Ginex

È legittima la dichiarazione di inefficacia degli atti di costituzione del **fondo patrimoniale** e di istituzione del **trust per esigenze familiari**, laddove i medesimi siano costituiti dal debitore con **atti aventi natura gratuita** successivamente all'**insorgenza di un debito** per consapevolezza del **pregiudizio** arrecato alle ragioni creditorie. È questo il principio sancito dalla **Corte di Cassazione** con [\*\*sentenza n. 19376 del 3 agosto 2017.\*\*](#)

La vicenda trae origine dalla **impugnazione di una sentenza** con cui la Corte d'appello territorialmente competente aveva rigettato il gravame proposto dal debitore nei confronti dei creditori avverso la sentenza del Tribunale di primo grado, **che aveva accolto l'azione revocatoria ex articolo 2901 cod. civ.** avente ad oggetto un fondo patrimoniale ed un *trust* per esigenze familiari, costituiti sugli stessi beni immobili.

Nel ricorso per cassazione, preliminarmente il debitore eccepiva la **mancata integrazione del contraddittorio** nei confronti dei **beneficiari** del fondo patrimoniale e del *trust*, individuati nelle **figlie del debitore**, secondo cui queste ultime avrebbero avuto titolo a contraddirre in giudizio.

Sul punto, la Corte di Cassazione ha chiarito che, per quanto concerne il **giudizio per azione revocatoria** dell'atto di costituzione del **fondo patrimoniale**, la costituzione dello stesso determina **soltanto un vincolo di destinazione sui beni confluiti nel fondo**, ma non incide sulla titolarità dei beni stessi, né implica l'insorgere di una posizione di diritto soggettivo in favore della famiglia, con la conseguenza che **deve escludersi che le figlie minorenni del debitore siano litisconsorti necessari** nel giudizio promosso dal creditore per sentire dichiarare l'inefficacia dell'atto.

Per quanto concerne il **giudizio per azione revocatoria** dell'atto istitutivo del **trust per esigenze familiari**, la Suprema Corte ha chiarito invece che esso presuppone sia un negozio istitutivo, di natura programmatica ed unilaterale, sia **uno o più negozi dispositivi**, di natura traslativa, in quanto destinati al trasferimento dei beni al *trustee*, con la conseguenza che solo questi ultimi sono **potenzialmente idonei a pregiudicare le ragioni dei creditori** e, quindi, assoggettabili ad azione revocatoria.

Considerato che non sono compiutamente esposti in ricorso una serie di dati fattuali, ne consegue – hanno sostenuto i Giudici di legittimità – l'inammissibilità del motivo in riferimento alle affermazioni del Giudice di appello, secondo cui il *trustee* ha la disponibilità e la gestione dei beni stessi e nessun diritto concreto ed attuale viene conferito al **soggetto beneficiario dell'atto**, il quale **non è legittimato a prendere parte al giudizio**.

Ciò posto, venendo alla **questione giuridica principale**, relativa alla **inesistenza del presupposto soggettivo** (*scientia damni e consilium fraudis*) in capo al debitore e ai terzi (ovvero, i familiari beneficiari e il *trustee*), i Giudici di Piazza Cavour hanno sancito che, in presenza di un **debito sorto anteriormente** alla costituzione del **fondo patrimoniale** e alla istituzione del **trust per esigenze familiari** con **atti aventi natura gratuita**, tali **operazioni** risultano **dolosamente preordinate alla sottrazione dei beni alla garanzia dei creditori** e, pertanto, possono essere legittimamente dichiarate **inefficaci ex articolo 2901 cod. civ.**

In particolare, la Corte di Cassazione ha affermato *tout court* che l'istituzione del **trust per esigenze familiari**, anche qualora effettuata da entrambi i coniugi, non integra, di per sé, adempimento di un dovere giuridico, non essendo obbligatoria per legge, ma **configura un atto a titolo gratuito**, non trovando contropartita in un'attribuzione in favore dei disponenti.

Con riferimento al **fondo patrimoniale**, la Suprema Corte ha ribadito invece **la natura gratuita dell'atto di costituzione** dello stesso, non trovando anch'esso, di regola, contropartita in un'attribuzione in favore dei disponenti, né tale può essere considerata la finalità di adempimento dei doveri verso la famiglia ed i figli, essendo lo strumento liberamente scelto dai disponenti.

In virtù di tali argomentazioni, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto dal debitore, **confermando la sentenza di appello** che *ex articolo 2901 cod. civ.* aveva dichiarato **inefficaci gli atti oggetto di revocatoria**, in quanto **atti gratuiti dolosamente preordinati alla sottrazione dei beni alla garanzia dei creditori**.

Seminario di specializzazione

## PROCEDURE PER LA SOLUZIONE DELLA CRISI DI IMPRESA IN CONTINUITÀ

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

## IMPOSTE SUL REDDITO

---

### **Deducibili i compensi erogati al coniuge professionista**

di Raffaele Pellino

Con la [\*\*sentenza n. 93/2/17 del 20 aprile 2017 la C.T.P. di Cremona\*\*](#) ha ritenuto “**deducibile**” dal reddito professionale il **compenso erogato al coniuge** per le prestazioni rese nello svolgimento della propria attività di lavoro autonomo artistico o professionale.

Il caso esaminato dalla commissione tributaria ha riguardato un contribuente (ingegnere) che ha proposto ricorso avverso un avviso di accertamento in cui si consideravano “indeducibili” i compensi versati alla **moglie** (architetto) in considerazione del disposto dell'[\*\*articolo 54, comma 6-bis, del Tuir\*\*](#).

Tale norma, lo si ricorda, stabilisce che: “*non sono ammesse deduzioni per i compensi al coniuge, ai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro, nonché agli ascendenti dell'artista o professionista ovvero dei soci o associati per il lavoro prestato o l'opera svolta nei confronti dell'artista o professionista ovvero della società o associazione. I compensi non ammessi in deduzione non concorrono a formare il reddito complessivo dei percipienti*”.

Sul punto, nell’ambito della [\*\*C.M. 25/E/1997\*\*](#) è stato precisato che **detta indeducibilità**:

- riguarda esclusivamente i **compensi corrisposti ai familiari in qualità di lavoratori dipendenti**, di titolari di **rapporti di collaborazione coordinata e continuativa**, nonché di **collaboratori occasionali**.

Pertanto, non possono essere dedotti dal reddito da lavoro autonomo i compensi erogati ai familiari sulla base dei “nuovi” contratti di prestazione occasionale di cui all'[\*\*articolo 54-bis del D.L. 50/2017\*\*](#):

- **non si applica ai compensi erogati al coniuge o ai predetti familiari per prestazioni di lavoro autonomo artistico o professionale** di cui [\*\*all'articolo 53 del Tuir\*\*](#), in quanto attività svolta in via autonoma e non rientrante nelle locuzioni “lavoro prestato” e “opera svolta”.

Si ricorda, infatti, che la locuzione “lavoro prestato” rimanda ad un rapporto di lavoro dipendente mentre quella di “opera svolta” ad un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa nonché occasionale. Proprio la locuzione “opera svolta” – precisa la circolare – “*non si può riferire ai lavoratori autonomi esercenti arti e professioni, in quanto questi ultimi non svolgono un'opera per conto di un terzo ma prestano autonomamente servizi a terzi*”.

L'Ufficio, quindi, richiamando il contenuto della [\*\*C.M. 25/E/1997\*\*](#), ha ritenuto che la moglie (architetto) del contribuente non ha prestato “*autonomamente servizi a terzi*”, in quanto non dispone di un’**autonoma struttura organizzativa** (la stessa ha lo studio professionale in casa propria e esercita in via principale l’attività di insegnante) ed ha lavorato in favore “di un solo terzo”, e cioè il marito.

Ciò detto, i giudici hanno ritenuto la tesi del Fisco non sufficiente ad escludere la deducibilità dei compensi in esame. In particolare – precisa la sentenza – la moglie (architetto) “*risulta essere stato solo uno dei collaboratori esterni dei quali l’ing. B. si serviva nell'espletamento della sua professione..*”, ed il fatto che la stessa non abbia avuto, negli anni considerati, altri clienti se non il marito “**può soltanto significare che...svolgeva l'attività professionale in maniera saltuaria e non continuativa** (*e questo compatibilmente con la sua attività principale che era quella di insegnante*) ma non che prestasse attività parasubordinata in favore del marito”. Allo stesso modo, è stata considerata “insignificante” la circostanza che questa svolgesse il proprio lavoro di natura professionale servendosi di un ufficio ricavato presso la propria abitazione trattandosi di dato irrilevante che “*non avrebbe potuto certo impedirle di svolgere tale attività, se lo avesse voluto, anche in favore di terzi*”.

In conclusione, accogliendo il ricorso, i giudici hanno ritenuto che i costi sostenuti dal ricorrente per remunerare **l'attività libero professionale svolta dalla moglie (architetto) devono essere considerati “deducibili”**. Infatti, escluso che il rapporto esistente tra il ricorrente e la moglie sul piano lavorativo possa definirsi come di lavoro subordinato, collaborazione coordinata e continuativa o collaborazione occasionale e considerato che la stessa Agenzia non ha messo in dubbio che le prestazioni siano state effettivamente eseguite, per la Commissione tributaria non vi sono ostacoli alla deducibilità dal reddito da lavoro autonomo dei compensi erogati al coniuge esercente una attività professionale.

Seminario di specializzazione

**NOVITÀ FISCALI DELLA MANOVRA CORRETTIVA E  
DEL JOBS ACT**

Scopri le sedi in programmazione >

## IMU E TRIBUTI LOCALI

---

### ***I fabbricati collabenti sono esenti da IMU e TASI***

di Fabio Garrini

I **fabbricati collabenti** iscritti in **categoria catastale F/2** – ed in quanto tali **privi di rendita catastale** – sono **esonerati** dal prelievo comunale. Questa è la posizione espressa dalla **Cassazione nella sentenza n. 17815 del 19 luglio 2017**; la posizione dei giudici si poggia sulla constatazione che detti immobili non possono essere considerati aree fabbricabili in quanto il terreno sottostante è già stato utilizzato ai fini edificatori; né possono essere tassati quali fabbricati in quanto gli essi risultano **privi di rendita catastale**.

#### **Fabbricati collabenti**

Prima di tutto vale la pena chiarire cosa si intende per **fabbricato collabente**. Si tratta di un immobile che, nello stato in cui si trova, **non è in grado di produrre reddito**; in particolare, sono unità immobiliari fatiscenti, ruder, unità immobiliari demolite parzialmente, con il tetto crollato, ecc..

L'[\*\*articolo 3, comma 2, lett. b\), del D.M. 28/1998\*\*](#) prevede per le costruzioni inidonee ad utilizzazioni produttive di reddito, a causa **dell'accentuato livello di degrado**, la possibilità, ai soli fini della identificazione, di iscrizione in catasto senza attribuzione di rendita catastale, ma con descrizione dei caratteri specifici e della destinazione d'uso.

Ai sensi del successivo [\*\*articolo 6, comma 1, lett c\)\*\*](#), tra le unità di scarsa rilevanza cartografica o censuaria, ai fini della applicazione delle modalità semplificate di denuncia, ricadono “*le costruzioni non abitabili o agibili e comunque di fatto non utilizzabili, a causa di dissesti statici, di fatiscenza o inesistenza di elementi strutturali e impiantistici, ovvero delle principali finiture ordinariamente presenti nella categoria catastale, cui l’immobile è censito o censibile, ed in tutti i casi nei quali la concreta utilizzabilità non è conseguibile con soli interventi edilizi di manutenzione ordinaria o straordinaria. In tali casi alla denuncia deve essere allegata una apposita autocertificazione, attestante l’assenza di allacciamento alle reti dei servizi pubblici dell’energia elettrica, dell’acqua e del gas.*”

Attraverso la **nota n. 29439 del 30 luglio 2013** la Direzione centrale catasto e cartografia dell’Agenzia delle Entrate ha precisato che la categoria F/2 – Unità collabenti, priva di rendita catastale, **non è ammissibile quando l’unità immobiliare è censibile in un’altra categoria o quando l’unità non è individuabile o perimetrabile**.

Si considerano unità non individuabili o perimetrabili i manufatti:

- privi totalmente di copertura e della relativa struttura portante o di tutti i solai, ovvero
- delimitati da muri che non abbiano almeno l'altezza di un metro.

A tal proposito, l'Agenzia delle Entrate, con la [\*\*circolare 27/E/2016\*\*](#) (punto 1.1) ha chiarito a titolo esemplificativo che un'abitazione con muri perimetrali e interni sostanzialmente integri, ma **totalmente priva della copertura**, ed un fabbricato produttivo con pilastri, travi e muri perimetrali integri, ma privo della copertura, soddisfano i presupposti di individuazione e/o perimetrazione del cespote e, pertanto, quando lo stato di fatto non consenta comunque l'iscrizione in altra categoria catastale, risulta attribuibile la destinazione F/2.

### **Trattamento IMU e TASI**

Una volta inquadrato il problema, occorre interrogarsi circa il **trattamento fiscale da riservare a detti immobili**.

Una linea interpretativa vuole che detti immobili siano da considerare al pari delle aree fabbricabili, applicando la disciplina prevista dal [\*\*comma 6 dell'articolo 5 del D.Lgs. 504/1992\*\*](#), in base al quale i fabbricati oggetto di **interventi di recupero** sarebbero da considerare al pari dei terreni edificabili, quindi da tassare sulla base del valore venale in comune commercio.

Tale posizione è poco condivisibile visto che l'immobile non è oggetto di alcun intervento; piuttosto, il “declassamento” subito dall'immobile poteva essere assimilato ad una sorta di “eliminazione” di tale fabbricato, visto che esso risulta **inservibile**, quindi con la tassazione del terreno di sedime e pertinenziale, alternativamente come area fabbricabile o terreno agricolo a seconda della qualifica edificatoria attribuita a tale lotto dallo strumento urbanistico vigente.

Questa situazione è stata oggetto di analisi da parte della **Cassazione**, con una pronuncia che si dimostra di sicuro interesse per i contribuenti. I giudici della Suprema Corte, nella **sentenza n. 17815 del 19 luglio 2017**, danno rilevanza al fabbricato privo di rendita, **esentandolo** di fatto dal prelievo del tributo comunale (la sentenza riguarda l'ICI, ma il tema si pone con i medesimi contorni anche in relazione ai nuovi tributi, IMU e TASI).

In merito alla tassazione degli immobili censiti in categoria F/2, la Cassazione pone l'accento sulla **tassatività delle fattispecie che portano al prelievo**: *“Va infatti considerato che gli elementi della fattispecie impositiva sono prestabiliti dalla legge secondo criteri di certezza e tassatività, e che – nel caso dell'Ici – la legge sottopone ad imposta (articolo 1 D.Lgs. 504/1992) unicamente (il possesso di) queste tre ben definite tipologie di beni immobili: fabbricati, aree fabbricabili, terreni agricoli.”*

Quindi **occorre necessariamente che l'immobile considerato possa ricadere in una delle citate categorie per poter essere soggetto a prelievo**. Questo avviene per gli immobili F/2, che devono considerarsi fabbricato: *“il fabbricato iscritto in categoria catastale F/2 non cessa di*

**essere tale sol perché collabente e privo di rendita; lo stato di collabenza ed improduttività di reddito, in altri termini, non fa venir meno in capo all'immobile – fino all'eventuale sua completa demolizione – la tipologia normativa di 'fabbricato'”.**

Osserva la Corte come non si possa pensare ad una ulteriore tipologia di immobile: “*diversamente ragionando, si verrebbe ad inammissibilmente introdurre nell'ordinamento – in via interpretativa – un nuovo ed ulteriore presupposto d'imposta, costituito appunto dall'area edificata'.*”

La Cassazione risolve la controversia a favore del contribuente affermando che il **fabbricato collabente**, iscritto in conforme categoria catastale F/2, **si sottrae ad imposizione** in quanto manca la **base imponibile**, visto non è presente la **rendita catastale**.

Sintetizza egregiamente la questione l'affermazione secondo cui “*la mancata imposizione si giustifica, nella specie, non già per assenza di 'presupposto' [...] ma per assenza di 'base imponibile' (valore economico pari a zero)*”.

Qualora la categoria F/2 derivasse da un classamento del contribuente finalizzato ad **eludere** l'imposta, l'unica soluzione esperibile dal Comune, afferma la Cassazione, sarebbe la **contestazione di tale classamento**, “*facendone emergere la sua difformità rispetto allo stato di fatto*”.

Seminario di specializzazione

**I CONTRATTI DI LOCAZIONE IMMOBILIARE:  
ASPETTI CIVILISTICI**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

## IVA

### **Operazioni attive comunitarie di soggetti passivi non VIES**

di Dottryna



**Nella disciplina degli scambi intracomunitari assume particolare rilievo il numero di identificazione dei soggetti passivi, la cui verifica va effettuata attraverso il VIES.**

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in *Dottryna*, nella sezione “Iva”, una apposita *Scheda di studio*.

Il presente contributo analizza il trattamento delle operazioni attive comunitarie dei soggetti passivi non VIES, alla luce dell’orientamento della Corte di Giustizia.

In carenza di iscrizione nel VIES del soggetto passivo Iva **la relazione illustrativa all’articolo 27, D.L. 78/2010** nonché le motivazioni ai Provvedimenti del 29/12/2010 parlano di “sospensione della soggettività attiva e passiva delle operazioni intracomunitarie”, ferma restando, invece, la piena operatività per le operazioni interne. Al riguardo la **circolare AdE 4/E/2011** afferma (senza indugi) che “*eventuali cessioni o prestazioni intracomunitarie effettuate da un soggetto passivo non ancora incluso nell’Archivio VIES (o escluso a seguito di diniego o revoca) devono ritenersi assoggettata ad imposizione in Italia*” con conseguente applicazione delle sanzioni di cui all’**articolo 6, D.Lgs. 471/1997** laddove all’operazione non sia stata, appunto, applicata l’Iva nazionale ma il trattamento (e quant’anche nel pieno rispetto) dell’**articolo 41, D.L. 331/1993** (nel caso di cessioni di beni) e dell’**articolo 7-ter, comma 1, lettera a), D.P.R. 633/1972** (nel caso di servizi resi).

La tesi sposata dall’Agenzia che dequalifica, alla stregua di operazioni interne, le operazioni intracomunitarie effettuate dai no VIES, non è pienamente convincente poiché oltre a non trovare riscontro in una puntuale disposizione normativa, contrasta palesemente con alcune disposizioni tanto nazionali quanto comunitarie (nonché, come vedremo, con l’impostazione sostanzialista della Giurisprudenza comunitaria).

Si elencano, in estrema sintesi, i principali contrasti, partendo da quelli normativi (solo in parte attenuati dalle novità sull’attivazione istantanea in vigore dal 15/12/2014):

- **articolo 18, par.1/b, del Regolamento UE n.282/2011** che prevede come il prestatore

comunitario possa/debba considerare il committente un soggetto passivo ai fini dell'applicazione dell'[articolo 44](#) e [196 della Direttiva 2006/112/CE](#) (*reverse charge* per i servizi generali) laddove questi, ancorché non abbia ancora ricevuto un numero individuale di identificazione Iva, lo informi che ne ha fatto richiesta, e fornisca una prova alternativa;

- **articolo 16 del Regolamento UE n.282/2011** (già articolo 21 del Regolamento (CE) n.1777/2005), laddove viene precisato che *“lo Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni nel quale è effettuato un acquisto intracomunitario ... esercita il proprio potere impositivo indipendentemente dal trattamento Iva applicato all'operazione nello Stato membro di partenza della spedizione o del trasporto dei beni”* (vale a dire che se la cessione è stata assoggettata ad Iva nel Paese di partenza, ciò non influisce sulla assoggettabilità dell'imposta nel Paese di arrivo);
- [articolo 2 della Direttiva 2006/112/CE](#), laddove viene definito *“acquisto intracomunitario di beni”* l'acquisto effettuato a titolo oneroso nel territorio dello Stato membro da un soggetto passivo *“che agisce in quanto tale”* quando il venditore è un soggetto passivo *“che agisce in quanto tale”*.

Si osservi che quest'ultima disposizione (l'[articolo 2 della Direttiva](#)) risulta derogata solo nelle seguenti situazioni:

- dall'[articolo 2](#) stesso, nella parte in cui introduce un'eccezione alla definizione di cui sopra (cioè non si tratta di acquisto intracomunitario) per la fornitura eseguita da un venditore che beneficia della franchigia per le piccole imprese nel proprio Stato (in tal senso, nella normativa domestica, l'**articolo 38, comma 5, lettera d), L. 331/1993**);
- nell'[articolo 3 §1, lettera b\), 2 e § 3 della Direttiva](#) con riguardo agli acquisti dei c.d. *“esenti totali”*, degli agricoltori in regime di esonero o forfettario e degli enti non soggetti passivi che, nel limite degli acquisti *“sotto soglia”*, salvo opzione, pagano l'Iva nel Paese del fornitore (a livello domestico **articolo 38, comma 5, lettera c) e comma 6, D.L. 331/1993**; a tale disciplina vale il rinvio, dal 2015, anche per il nuovo regime forfettario di cui all'**articolo 1, cc 54-89, L. 190/2014**). La tesi sostenuta dall'Agenzia delle Entrate (*ante 15/12/2014*) della sospensione della soggettività intracomunitaria nei 30 gg di *“istruttoria”*, cozzava, peraltro, con tale disciplina che obbliga, fin da subito, gli enti non soggetti passivi ad assolvere l'Iva in Italia nel caso di acquisto intracomunitario di beni che determina il superamento della soglia di € 10.000.

Per quanto riguarda i servizi, poi, l'[articolo 2 della Direttiva](#) prevede l'assoggettamento ad Iva delle *“prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso nel territorio di uno Stato membro da un soggetto passivo che agisce in quanto tale”*, senza introdurre distinzioni fra prestatore ordinario e prestatore in franchigia.

Distinzione che è stata, invece, operata dalla prassi dell'Agenzia per il regime dei minimi (e il regime fiscale di vantaggio) ma che risulta, invece, superata dalla legge di stabilità 2015 per il nuovo regime forfettario (**articolo 1, cc 54-89, L. 190/2014**). Per le prestazioni *“generali”*, poi, nei rapporti B2B fra operatori stabiliti in Stati diversi, trovano applicazione le regole del

reverse charge sulla base di quanto previsto dal combinato disposto dell'[articolo 44](#) e [196 della Direttiva \(articolo 7-ter, comma 1, lettera a\)](#) e [articolo 17, comma 2, D.P.R. 633/1972](#)) e di quanto precisato negli [articoli 18](#) e [19](#) del **Regolamento UE n.282/E/2011** in merito alle verifiche del prestatore sullo *status* e qualità del destinatario.

A tal riguardo, ancorché la vicenda riguardi un'operazione interna, pare utile segnalare l'approccio sostanzialista che emerge dagli insegnamenti della [sentenza della Corte di Giustizia del 6/9/2012 in causa C-324/11 \(§ 30 e 31\)](#) secondo cui la nozione di soggetto passivo (operatore economico) contenuta nell'[articolo 9 della Direttiva 2006/112/CE](#) è molto ampia e **talé status non dipende da qualsivoglia autorizzazione o licenza** concessa dall'amministrazione ai fini dell'esercizio dell'attività. L'obbligo di cui all'[articolo 213](#) di dichiarare l'inizio, il cambiamento, e la cessazione della propria attività in qualità di soggetto passivo non può, inoltre, costituire una condizione supplementare richiesta ai fini dello *status* di soggetto passivo Iva.

L'indirizzo sostanzialista della **Corte di Giustizia** è stato confermato dalla [sentenza C-21/16](#) secondo cui "L'articolo 131 e l'articolo 138, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che **ostano a che l'amministrazione tributaria di uno Stato membro neghi l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto di una cessione intracomunitaria per il solo motivo che, al momento di tale cessione, l'acquirente, domiciliato sul territorio dello Stato membro di destinazione e titolare di un numero di identificazione di imposta sul valore aggiunto valido per le operazioni in tale Stato, non è iscritto al sistema di scambio di informazioni in materia di imposta sul valore aggiunto e non è assoggettato ad un regime di tassazione degli acquisti intracomunitari, allorché non esiste alcun serio indizio che lasci supporre l'esistenza di una frode ed è dimostrato che sono soddisfatte le condizioni sostanziali dell'esenzione**".

Master di specializzazione

**IVA NAZIONALE ED ESTERA**

Scopri le sedi in programmazione >

## VIAGGI E TEMPO LIBERO

### ***Il selfie non ci fa belli come crediamo***

di Laura Maestri

Le ricerche condotte da più Università, negli USA e in Europa, giungono ad una medesima conclusione: **non siamo bravi a capire cosa gli altri pensino di noi**.

Uno fra i tanti *test* che conducono a questo inequivocabile risultato si incentra su un **questionario** sottoposto ai volontari, in cui si ponevano domande sulle proprie attitudini ed aspetti della personalità (sei pigro? Sei irritabile? Sei altruista?). Agli stessi partecipanti è stato successivamente chiesto di far compilare il medesimo questionario ad amici e parenti, riferendosi al volontario.

Il confronto fra quello che il partecipante ha dichiarato di sé, e la **percezione** da parte degli altri è frequentemente molto diversa, il che significa che in generale **non abbiamo idea di come gli altri ci considerino realmente**. Questa discrepanza fra come l'individuo si percepisce e come sia percepito dagli altri è definita dai ricercatori il **“punto cieco”**, che può essere ampio o più ristretto, a seconda di quanto il soggetto sia psicologicamente equilibrato e di quanto sia propenso a dare importanza al giudizio degli altri. In altre parole: **se quello che gli altri pensano di noi è importante ma non determinante, probabilmente il punto cieco è più sottile e l'idea che abbiamo di noi stessi è più vicina a quella “pubblica”**.

Naturalmente, le nuove tendenze sono costantemente oggetto di studio ed analisi, sempre nell'intento di arricchire la comprensione dei comportamenti sociali, rispetto a nuovi fenomeni.

La diffusione della tecnologia digitale in ambito fotografico ha sicuramente indotto nuove abitudini: la prima, **ci facciamo fotografare molto di più**.

La seconda, più recente, **ci fotografiamo da soli**.

La moda dei **selfie** si incassa perfettamente in questa ricerca, perché è la situazione ideale per studiare quanto la persona sia consapevole di ciò che gli altri pensino di lei.

Un recente articolo pubblicato su SAGE Journal of Personality Science si concentra sul popolo dei *selfie*, traendo una conclusione probabilmente poco sorprendente, ma comunque significativa: **gli appassionati di selfie si percepiscono più attraenti di quanto li percepiscano gli altri**.

La quantità abbondante di materiale a disposizione dei ricercatori ha fatto emergere

un'ulteriore conferma di quanto sopra descritto: gli appassionati di *selfie* credono di essere più affascinanti e piacevoli nei loro autoscatti, piuttosto che nelle foto in cui compaiono, ma **scattate da altri**.

In realtà, i giudizi esterni molto spesso sostengono l'esatto opposto: per i più, la persona è **"venuta meglio"** nelle foto scattate da qualcun altro, a confronto delle immagini autoprodotte.

Eppure la maggioranza dei *selfisti* ritiene che i propri autoritratti esprimano al meglio la propria personalità: fascino, sensualità e simpatia sembrano essere qualità ben radicate nell'immaginario di chi persevera nell'autoimmortalarsi. Ma se chiedessero agli amici un parere sincero, probabilmente scoprirebbero che molte di queste foto non esprimono il meglio dell'autore: **forse, prima di pubblicare – o di cancellare – una foto, sarebbe una buona idea chiedere un parere**.

Seminario di specializzazione

## COMUNICARE BENE IN PUBBLICO

[Scopri le sedi in programmazione >](#)